

CONSIDERAZIONI SUI BENI DELLA CHIESA

Sono possibili serene considerazioni sui beni della Chiesa? Evidentemente sí. A una condizione: l'obiettività scientifica e la buona volontà di rinunciare a una serie di posizioni preconcelte, che ancora, purtroppo, rendono difficili la comprensione e l'intesa nel suddetto tema.

Ciò presupposto, dobbiamo rilevare che il problema dei beni « temporali », se non è certamente il piú grave che la Chiesa debba affrontare, è senza dubbio uno di quelli piú delicati e, spesso, complicati, non solo in sé, ma anche per le conseguenze che le diverse forme di proporlo e risolverlo possono avere. Si deve riconoscere, in particolare, che uno scorretto modo di vivere il rapporto con i beni temporali comporterebbe per la Chiesa il grave rischio di compromettere parte della propria immagine e, conseguentemente, della propria credibilità.

Nelle pagine seguenti cercheremo pertanto, in primo luogo di raccogliere i dati essenziali offerti dall'insegnamento della Chiesa (Codice di Diritto Canonico, Concilio Vaticano II, Schemi della rinnovanda normativa ecclesiale) e, in modo conseguente, di svolgere su tali presupposti una serie di riflessioni personali.

1. ELEMENTI RICAVABILI DAI DOCUMENTI ECCLESIALI

Nel presentare i dati pare opportuno prendere le mosse non, come sembrerebbe spontaneo, dal concetto di beni ecclesiastici, quanto piuttosto dall'enunciazione dei fini dei beni stessi, per il semplice fatto che i fini hanno un ruolo decisivo, sono, si può dire, la chiave di volta di tutto l'edificio.

Presupposto pertanto, all'inizio del discorso, un concetto generico di beni temporali come di realtà di natura materiale-economica, ne studieremo innanzitutto le finalità. Solo in seguito ne presenteremo il concetto tecnico-formale. Infine indagheremo su questioni connesse e logicamente dipendenti da tali premesse.

1) *Le finalità dei beni ecclesiastici*

a) *Il Codice di Diritto Canonico.*

Due sono i canoni che interessano il nostro argomento: il 1495 e il 1496 (1).

(1) Can. 1495: « Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administran-

Mentre il primo testo indica in modo imprecisato « i fini propri della Chiesa », il secondo ne tenta una specificazione, che resta comunque incompleta. Se ne elencano due: « il culto divino »; « il sostentamento dei chierici e degli altri ministri » e si conclude poi con il rimando generico « agli altri fini propri della Chiesa ».

b) Il Vaticano II.

C'è un luogo in cui il Concilio dà un'elencazione delle finalità dei beni un poco più ampia di quella del C.I.C. Afferma *Presbyterorum ordinis* 17,3: « ... quei fini per il cui raggiungimento è lecito alla Chiesa possedere beni temporali, e cioè: lo svolgimento del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero e, inoltre, l'esercizio delle opere del sacro apostolato o della carità in modo particolare nei confronti dei poveri » ⁽²⁾.

Il Vaticano II trova occasione, in vari passi, di ritornare sulle finalità dei beni ecclesiastici.

Avendo indicato, per la Chiesa, il fine globale e generico di « compiere la sua missione » (per cui la Chiesa stessa « necessita di mezzi umani ») ⁽³⁾, il Concilio ne considera, in vari luoghi, alcuni in particolare.

Soccorrere i poveri è una delle finalità maggiormente richiamate ⁽⁴⁾. A tale riguardo si sottolinea con vigore: « La Santa Chiesa..., mentre gode delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità come suo proprio dovere e diritto inalienabile » ⁽⁵⁾. Per questo motivo, « anche la Chiesa, dove ciò fosse necessario, a seconda delle circostanze di tempo e luogo, può, anzi deve, suscitare opere destinate al servizio di tutti, particolarmente dei bisognosi, come, per esempio, opere di misericordia o altre simili » ⁽⁶⁾. Ciò avverrà in modo peculiare a opera degli Istituti di vita consacrata ⁽⁷⁾.

Predicare la verità e formare le coscienze è un altro dei fini tipici e irrinunciabili. Ciò si attua, tra gli altri modi, con la promozione di scuole cattoliche di ogni ordine e grado e con l'uso degli strumenti della comunicazione sociale. Quanto alle prime, viene ribadito il diritto della

di bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos ». Can. 1496: « Ecclesiae ius quoque est, independens a civili potestate, exigendi a fidelibus quae ad cultum divinum, ad honestam clericorum aliorumque ministrorum sustentationem et ad reliquos fines sibi proprios sint necessaria ».

(2) In *Presbyterorum ordinis* 17,2 si parla anche delle finalità dei beni, con l'interessante suggestione che esse sono ricavabili o determinabili non solo dagli ordinamenti ecclesiali, ma anche dalla volontà di Cristo. Si noti ancora che a riguardo degli Istituti di vita consacrata il decr. *Perfectae caritatis* 13,6 ricorda i fini del « loro sostentamento » e delle « loro opere ».

(3) *Lumen gentium* 8,3. La « missione della Chiesa » e il « servizio » ad essa delle « realtà temporali » sono richiamati in *Gaudium et spes* 76,5.

(4) Nella *Gaudium et spes* 1 il Concilio ricorda che: « Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, in particolare dei poveri e di tutti i sofferenti, sono al contempo le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo... ». Cfr. *Ad gentes* 12,1.

(5) *Apostolicam actuositatem* 8,3.

(6) *Gaudium et spes* 42,2.

(7) *Perfectae caritatis* 13,5. Più in generale, a opera, cioè, della Chiesa intera cfr. *Gaudium et spes* 90,3.

Chiesa a fondarle e a dirigerle ⁽⁸⁾; quanto ai secondi, afferma il Concilio: « Compete... alla Chiesa il diritto nativo di usare e possedere qualsiasi genere di tali strumenti, in quanto siano necessari o utili alla educazione cristiana e alla sua globale opera di procurare la salvezza delle anime » ⁽⁹⁾.

Promuovere l'attività missionaria è una delle finalità vitali per la realizzazione della quale tutta la Chiesa deve fornire mezzi necessari ⁽¹⁰⁾.

c) *Gli Schemi della « Lex Ecclesiae Fundamental » e dei nuovi canoni « De iure patrimoniali Ecclesiae ».*

La L.E.F., oltre all'indicazione generica dei « fini propri della Chiesa » ⁽¹¹⁾, contiene in due luoghi ⁽¹²⁾ un'elencazione dei fini medesimi: il culto divino, il dignitoso sostentamento dei propri ministri, le opere dell'apostolato e quelle della carità. Ai quali si può aggiungere quello della predicazione del Vangelo ⁽¹³⁾.

I nuovi canoni rimangono aderenti al Vaticano II nell'affermare con chiarezza l'esistenza di « fini propri della Chiesa » ⁽¹⁴⁾ e nel darne l'elencazione già trovata il P.O. 17,3: culto divino, dignitoso sostentamento del clero e degli altri ministri, apostolato e opere di carità ⁽¹⁵⁾.

Qualcosa di nuovo e non privo di interesse è riscontrabile nella seguente annotazione: i fini dei quali trattasi « sono stati stabiliti dall'insegnamento di Cristo ovvero direttamente dalla normativa della Chiesa » ⁽¹⁶⁾.

2) Termine e concetto di beni ecclesiastici.

a) Il Codice.

Il termine e il concetto di « bona ecclesiastica » ci vengono offerti dal noto canone 1497 ⁽¹⁷⁾. È agevole constatare che la definizione ha un duplice contenuto.

Il primo fa riferimento *al tipo delle realtà in oggetto*: si tratta di beni « *temporali* », nel senso che tali realtà si pongono per loro natura

(8) *Gravissimum educationis* 8,2.

(9) *Inter mirifica* 3,2.

(10) *Ad gentes* 19,4; cfr. 6,3; 36,3; 41,2. Suscitatrice e coordinatrice principale è la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (29,3-4), specie per la formazione e la retribuzione dei catechisti (17,3-4). Promotori e coordinatori sono poi le Conferenze episcopali (38,6), i Vescovi (38,3), i presbiteri (39,2).

(11) Can. 80, par. 2, in « *Communicationes* » 9 (1977) 294.

(12) Can. 23 e 80, in « *Communicationes* » 9 (1977) 294. Il testo del can. 23 è riportato in « *Il Regno* » n. 386 (1978) 484.

(13) Nei can. 56 e 65 si parla del diritto all'uso degli strumenti della comunicazione sociale e della promozione delle scuole cattoliche: cfr. « *Communicationes* » 9 (1977) 106-107 e 113.

(14) Can. 1 e 3.

(15) Can. 2 e 4, par. 2 (dignitoso sostentamento degli operatori spirituali).

(16) Can. 3. Cfr. al riguardo quanto contenuto in *Presbyterorum ordinis* 17,2 (vedi sopra nota 2).

(17) « Bona temporalia... quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica ».

su un piano « terreno e contingente » e si distinguono da quelle che potremmo chiamare « intrinsecamente spirituali » ⁽¹⁸⁾ indicate in parti precedenti del libro III del Codice, quali la celebrazione del culto, specie di quello sacramentale, oppure la predicazione della Parola ossia l'attività magisteriale. In forma sintetica è possibile dire che i beni « temporali » *servono all'ottimale attuazione* delle realtà « intrinsecamente spirituali » (così per esempio un calice serve alla celebrazione dell'Eucaristia).

Il secondo elemento contenutistico fa, invece, riferimento *alla titolarità dei beni stessi*: si tratta di beni « appartenenti a una persona morale ecclesiastica » ⁽¹⁹⁾, con esclusione, quindi, di quelli appartenenti alle persone fisiche, per quanto — s'intende — nell'ambito della Chiesa (es. i presbiteri).

A tale riguardo è interessante chiedersi: perché tale disposizione? perché, cioè, solo i beni delle persone « morali » sono « ecclesiastici »? Diciamo che una spiegazione accoglibile può venir ricercata nel fatto che, quando si parla di beni « ecclesiastici » si vuole verosimilmente fare riferimento ai beni della *comunità ecclesiale*, non a quelli dei singoli, e ciò in relazione a quei *fini*, propri della Chiesa, a cui servono i beni stessi. Ora, le persone morali ecclesiastiche sembrano avere sempre (lo si deduce dai canoni 99 e 100) un fine tipico e proprio della Chiesa ⁽²⁰⁾. Da qui la logica conclusione che, poste le finalità dei beni ecclesiastici e poste d'altronde le finalità delle persone morali ecclesiastiche, i soggetti nati dei primi appaiono spontaneamente le seconde.

Pertanto sinteticamente possiamo ritenere: beni « ecclesiastici » si definiscono quelle realtà temporali che servono alle attività della Chiesa e insieme sono nella titolarità di una persona morale ecclesiastica ⁽²¹⁾.

b) Il Vaticano II.

Il Vaticano II, se non propone un proprio concetto di beni ecclesiastici laddove parla di « beni ecclesiastici propriamente detti » ⁽²²⁾, non potendo in ciò non riferirsi al Codice di Diritto Canonico e al contenuto concettuale evidenziato, sembra tuttavia introdurre una novità di eccezionale valore, quando, rivolgendosi ai presbiteri, li ammonisce con questa espressione: « devono sempre impiegare (i beni) per quei fini per il cui raggiungimento è lecito alla Chiesa possedere beni

(18) Cfr., per es., can. 726-727.

(19) Can. 1497.

(20) Mentre il can. 99 esige che tutte le persone morali siano « publica auctoritate constitutae », il che fa presumere che esse siano di pubblico interesse, il can. 100 ne indica le finalità come coincidenti con quelle della Chiesa: « ad finem religiosum vel caritativum ».

(21) Il can. 1497 opera poi distinzioni nell'ambito dei beni ecclesiastici: 1) *corporali e incorporali* (questi ultimi sono i diritti, che non hanno « corpus »); 2) *immobili e mobili* (per il cui concetto dovrebbero valere le definizioni civilistiche, dal momento che il C.I.C. non ne offre una); 3) *sacri* (cioè destinati all'esercizio del culto mediante « consacrazione » o « benedizione »); 4) *preziosi* (quelli, cioè, che hanno un valore particolarmente elevato per motivi di arte o storia o semplicemente per la materia di cui sono composti).

(22) *Presbyterorum ordinis* 17,3.

temporali » ⁽²³⁾. Pertanto il Concilio fa dipendere la liceità del possedere beni dal raggiungimento dei fini della Chiesa; se i beni non servono a dette finalità il loro possesso non è lecito. È possibile da ciò concludere che « il Concilio sembra esigere come essenziale al concetto di bene ecclesiastico la sua destinazione, *non solo potenziale, ma effettiva*, agli stessi fini per i quali è consentito alla Chiesa di possedere » ⁽²⁴⁾.

c) *Gli Schemi.*

Per quanto ciò possa sembrare un poco strano, né lo schema di L.E.F. ⁽²⁵⁾ né quello dei canoni « De iure patrimoniali Ecclesiae » ⁽²⁶⁾ contengono una definizione di beni ecclesiastici.

Non potrebbe comunque più sussistere il concetto di beni ecclesiastici del Codice di Diritto Canonico per quanto riguarda il secondo elemento sopra evidenziato, cioè la titolarità (« appartenenti a una persona morale ecclesiastica »). Infatti nel nuovo Codice sarà probabilmente introdotto, accanto a quello di persona giuridica pubblica, il nuovo concetto di persona giuridica privata. Ora, solo le persone giuridiche pubbliche perseguirebbero i fini della Chiesa, mentre quelle private perseguirebbero fini privatistici. Pertanto solo i beni delle persone giuridiche pubbliche sarebbero beni ecclesiastici, non invece i beni delle persone giuridiche private (in ciò, quindi, assimilabili ai beni delle persone fisiche).

D'altra parte lo schema dei canoni dei quali trattiamo, prende in considerazione anche i beni appartenenti alle persone giuridiche private. Di qui la logica difficoltà di qualificare tutti i beni dei quali lo schema tratta come beni ecclesiastici ⁽²⁷⁾.

Un'importante annotazione si può ricavare dallo schema di L.E.F., che sembra essersi posto sulla linea del Vaticano II nel far dipendere la liceità del possedere *dall'effettiva destinazione* dei beni ai fini al raggiungimento dei quali essi servono ⁽²⁸⁾.

3) *Il « patrimonio » della Chiesa e i problemi connessi.*

Esaminati nei testi il termine e il concetto nonché le finalità dei beni ecclesiastici, il terzo punto qualificante il presente iter di indagine è quello del « patrimonio » della Chiesa.

« Patrimonio » nel nostro discorso può semplicemente indicare il complesso dei beni economici che fanno capo a un soggetto, evidentemente nell'ambito della Chiesa.

Il problema, o i problemi, del patrimonio della Chiesa possono fondamentalmente riassumersi nei seguenti: ha la Chiesa il *diritto di pos-*

(23) *Ibid.*

(24) Cfr. V. ROVERA, *Contributo al rinnovamento delle strutture economiche della Chiesa*, Milano, 1971, 14-15.

(25) Cfr. ad esempio can. 80 in « *Communicationes* » 9 (1977) 294.

(26) Cfr. « *Communicationes* » 9 (1977) 270-271.

(27) Cfr. *ibid.*

(28) Cfr. ad esempio can. 80 par. 2: « Ecclesia... rebus temporalibus eget et utitur, quantum eius missio id postulat... », in « *Communicationes* » 9 (1977) 294.

sedere e quindi *di gestire* un complesso di beni? Quale *natura* ha tale diritto? Quali *dimensioni* è lecito abbia tale complesso? Quali *rapporti* si instaurano *con lo Stato*?

Vediamo la risposta dei documenti ecclesiali.

a) *Il Codice.*

I canoni interessanti la nostra questione sono soprattutto il 1495 e il 1499. I principi ivi contenuti sono sostanzialmente i seguenti.

Viene affermato il diritto della Chiesa di acquisire, possedere e quindi amministrare beni temporali ⁽²⁹⁾.

Il soggetto titolare di detti beni non è uno solo (la Chiesa universale oppure la S. Sede), ma è molteplice (le varie persone morali ecclesiali) ⁽³⁰⁾.

Il soggetto amministratore dei beni medesimi è parimenti molteplice (le singole persone morali) ⁽³¹⁾.

Tuttavia la S. Sede ha sui beni temporali delle singole persone morali una funzione di suprema amministrazione ossia di alto controllo ⁽³²⁾. Ciò permette di intravedere una certa sostanziale unitarietà del patrimonio ecclesiastico formalmente frazionato fra i vari enti ⁽³³⁾.

La misura del diritto di possedere è per lo meno insinuata nel citato can. 1495 laddove si dice: « ... acquisire, possedere e amministrare beni temporali per il raggiungimento dei suoi propri fini ». Sembra pertanto che il superfluo incominci là dove i beni temporali sono in sovrappiù rispetto alle necessità richieste dai fini.

Il che insinua a sua volta non solo il dovere di rinunciare a ulteriori acquisizioni patrimoniali, ma anche quello di spogliarsi di quanto in più si possiede in favore innanzitutto degli enti ecclesiastici meno provveduti dando così inizio a un processo di perequazione comunionale.

I rapporti con lo Stato sono individuati, in chiave apologetico-rivendicativa, nella duplice seguente affermazione.

In primo luogo, il diritto di acquisire, di possedere e quindi di amministrare « per il raggiungimento dei suoi propri fini » è per la Chiesa nativo, insito nella sua struttura, presente fin dall'inizio e, per questo motivo, non concesso da altri, in particolare dall'autorità statale ⁽³⁴⁾. In secondo luogo, l'esercizio del diritto sopra indicato deve poter venire attuato liberamente e indipendentemente dall'autorità civile ⁽³⁵⁾.

La chiave di volta del complesso dei principi sopra richiamati sembra da ritrovarsi nelle parole del can. 1495: « per il raggiungi-

(29) Can. 1495 e 1499, par. 1.

(30) Can. 1495, par. 2 e 1499, par. 2.

(31) *Ibid.*

(32) Can. 1499, par. 2: « sub suprema auctoritate Sedis Apostolicae »; can. 1518: « Romanus Pontifex est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator ». Similmente dicasi per i vari Vescovi, per cui cfr. can. 1519, par. 1: « Loci Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum quae in suo territorio sint... ».

(33) Cfr. V. ROVERA, *Contributo*, cit., 16 ss.

(34) Can. 1495, par. 1.

(35) *Ibid.*

mento dei suoi propri fini ». È precisamente questo che appare in ultima analisi legittimare la titolarità e l'uso dei beni temporali e la misura di questi da parte della Chiesa e dei singoli enti indipendentemente dallo Stato.

b) *Il Vaticano II.*

Non sembra contenere — non se ne è presentata, forse, l'occasione — un'esplicita affermazione sul diritto della Chiesa di acquisire, possedere e quindi amministrare beni temporali. Ciò, tuttavia, pare presupposto in modo pacifico. Nel caso, comunque, del discorso sugli strumenti della comunicazione sociale il diritto a possedere viene formulato in maniera esplicita: « compete alla Chiesa il diritto nativo di usare e possedere qualsiasi genere di tali strumenti, in quanto siano necessari o utili... » ⁽³⁶⁾. In un'altra occasione, parlando, cioè, degli Istituti di vita consacrata, il Concilio ha modo di affermare: « quantunque gli Istituti... abbiano il diritto di possedere tutto ciò che è necessario... » ⁽³⁷⁾.

La legittimità per la Chiesa di possedere beni sembra d'altronde per lo meno insinuata nella posizione del Concilio sulla proprietà privata: « la proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno uno spazio del tutto necessario di autonomia personale e familiare e devono considerarsi come un prolungamento della libertà umana » ⁽³⁸⁾. Tale carattere di utilità o necessità del possedere beni dovrebbe spontaneamente riconoscersi valido anche per la Chiesa.

Per quanto riguarda poi la titolarità dei beni ecclesiastici il Concilio si mantiene nella linea del Codice, per il fatto che riconosce titolari dei beni le singole persone morali ecclesiastiche ⁽³⁹⁾.

Ciò premesso, bisogna riconoscere che il Vaticano II non si addentra in precisazioni di tipo più tecnico.

Una nota che invece sembra contraddistinguere l'insegnamento del Concilio rispetto alla posizione del Codice canonico è l'insistenza sulla delicata tematica della povertà della Chiesa, nonché su quella della comunione dei beni (vedi però, per questo aspetto, quanto si disse, relativamente al Codice, sulla funzione di alto controllo della Santa Sede e dei Vescovi su tutti i beni ecclesiastici).

Per quanto concerne il tema della povertà, risulta inequivocabile che il Vaticano II la ritiene per la Chiesa una nota essenziale ⁽⁴⁰⁾. In

(36) *Inter mirifica* 3,2. Così per le scuole cattoliche di ogni ordine e grado (*Gravissimum educationis* 8,2).

(37) *Perfectae caritatis* 13,6.

(38) *Gaudium et spes* 71,2.

(39) V. ROVERA, *Contributo*, cit., 14, ricorda che « tra i voti presentati in preparazione del Concilio uno chiedeva che "nella diocesi tutti i beni siano comuni" e una proposta illustrata in Concilio diceva: "È sommamente conveniente che venga ripristinata l'antica forma di amministrazione dei beni ecclesiastici". Il "modo" non fu accolto perché la disciplina della Chiesa di Gerusalemme non fu generale, ma particolare a quella comunità e perché la comunione perfetta dei beni è praticamente impossibile ».

(40) *Gaudium et spes* 88,1; inoltre *Christus Dominus* 28,3; *Perfectae caritatis* 13; *Ad gentes* 5,2; *Presbyterorum ordinis* 17,4.

particolare, l'invito rivolto agli Istituti di vita consacrata viene così formulato: « Evitino ogni apparenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulo dei beni » ⁽⁴¹⁾.

Ma — è necessario chiedersi — in che consiste detta qualità? quando si può dire che in modo concreto la Chiesa è povera? Se vogliamo richiamare il testo citato e indirizzato agli Istituti di vita consacrata, vi troviamo le espressioni: « lucro eccessivo, accumulo di beni ». Quando dunque dalla fase di « acquisizione », utile e legittima, si passa a quella dell'« accumulo » che è invece da evitarsi? La risposta pare ricavabile da altri testi di fondo.

« La Chiesa si serve delle realtà temporali nella misura richiesta dalla propria missione » ⁽⁴²⁾; « per compiere la sua missione la Chiesa necessita di mezzi umani » ⁽⁴³⁾; « gli Istituti (di vita consacrata) hanno diritto di possedere tutto ciò che è necessario al loro sostentamento e alle loro opere » ⁽⁴⁴⁾; « compete alla Chiesa il diritto nativo di usare e possedere qualsiasi genere di tali strumenti (della comunicazione sociale), in quanto siano necessari o utili » ⁽⁴⁵⁾; « nell'assolvere il suo compito educativo la Chiesa utilizza tutti i mezzi idonei... » ⁽⁴⁶⁾. Ma, tra tutti, particolarmente è forte il passo di *P.O.* 17,3 già citato: « ... quei fini per il cui raggiungimento è lecito alla Chiesa possedere beni temporali... ». Al di là dei beni necessari per raggiungere questi fini sembra da ritrovarsi la non liceità di possedere beni.

Dai testi sopra citati e da altri che potrebbero esserlo sembra doversi ricavare che la ragione discriminante tra povertà e non povertà, ovvero accumulo, è quella della effettiva necessità della Chiesa per il raggiungimento delle proprie finalità, necessità da valutarsi « hic et nunc ».

Quanto al tema della *comunione*, il Vaticano II richiama, in varie occasioni e per vari aspetti, la necessità che le Chiese particolari si aprano ai reciproci bisogni mediante la messa a disposizione dei loro beni economici senza che questo significhi un superamento del principio che vuole la proprietà in capo alle singole persone morali come sopra già ricordato.

Nello svolgere l'argomento, il Concilio ricorda l'uso della Chiesa primitiva, a cui deve ispirarsi il comportamento dei cristiani di oggi ⁽⁴⁷⁾ e, specialmente, delle Chiese particolari come tangibile segno di comunione ⁽⁴⁸⁾. Per tradurre concretamente tali principi il Concilio propone

(41) *Perfectae caritatis* 13,6.

(42) *Gaudium et spes* 76,5.

(43) *Lumen gentium* 8,3.

(44) *Perfectae caritatis* 13,6.

(45) *Inter mirifica* 3,2.

(46) *Gravissimum educationis* 4.

(47) Cfr. ad esempio: *Lumen gentium* 23,3; *Presbyterorum ordinis* 17,4; *Gaudium et spes* 88,2.

(48) *Lumen gentium* 13,3; 23,3; *Christus Dominus* 6,3; *Presbyterorum ordinis* 8,3; 17,3 (per i beni personali dei presbiteri e dei vescovi); *Gaudium et spes* 88, 2-3 (per i beni personali dei cristiani); cfr. V. ROVERA, *Contributo*, cit., 16 ss. *Gaudium et spes* 63,5 ammonisce che « gli uomini del nostro tempo reagiscono con coscienza sempre più sensibile di fronte alle disparità ».

l'istituzione di un fondo comune a livello diocesano o regionale, da cui attingere, tra l'altro, per i bisogni delle Chiese più povere ⁽⁴⁹⁾. Particolarmente agli Istituti di vita consacrata è indirizzato l'invito a devolvere parte dei loro beni per le altre necessità della Chiesa nonché per il sostentamento dei poveri e a comunicarsi, da provincia a provincia e da casa a casa, i beni superflui ⁽⁵⁰⁾.

Quanto infine ai *rapporti con lo Stato*, essi non sono dal Concilio trattati in modo organico. Alcuni elementi ci mettono però sulla via di una chiarificazione. Affermato esplicitamente che la Chiesa « si serve delle realtà temporali nella misura richiesta dalla sua missione » ⁽⁵¹⁾, i testi presentano un duplice principio.

Da una parte il Concilio dichiara che la Chiesa « non pone la sua speranza nei privilegi offertile dall'autorità civile; anzi rinuncerà all'esercizio di alcuni diritti legittimamente acquisiti, ove constasse che per il loro uso è messa in dubbio la sincerità della sua testimonianza o che nuove condizioni di vita esigano altre disposizioni » ⁽⁵²⁾.

Dall'altra però il Consiglio afferma che « la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo » ⁽⁵³⁾, cioè nell'attuare la propria missione, nel raggiungere le proprie peculiari finalità. Da qui discende che la Chiesa « deve poter godere di tanta libertà di azione quanta ne richiede l'attività pastorale per la salvezza degli uomini » ⁽⁵⁴⁾; la Chiesa deve, in altre parole, « sempre e dovunque avere il diritto di predicare la fede con vera libertà... ed esercitare senza ostacoli la propria missione tra gli uomini » ⁽⁵⁵⁾. Da qui discende a sua volta, posto che la Chiesa eserciti la propria missione di salvezza avvalendosi di mezzi umani, che la Chiesa stessa possa avere nei confronti di questi (nel possederli e nell'amministrarli) tanta libertà quanta ne esige la sua missione.

c) *Gli Schemi.*

La L.E.F. contiene l'essenziale dei dati al can. 80 par 2 ⁽⁵⁶⁾.

Innanzitutto si afferma che la Chiesa ha il diritto di acquistare, possedere e amministrare beni temporali per il raggiungimento dei suoi propri fini.

(49) *Christus Dominus* 6,3; *M. P. Ecclesiae Sanctae* I, 5; *Presbyterorum ordinis* 21,1; *Ecclesiae Sanctae* I, 8,5.

(50) *Perfectae caritatis* 13,5.

(51) *Gaudium et spes* 76,5.

(52) *Ibid.*

(53) *Gaudium et spes* 76,3.

(54) *Dignitatis humanae* 13,1. Cfr. però tutto il numero.

(55) *Gaudium et spes* 76,5 e anche *Dignitatis humanae* 4,5. Cfr. *Inter mirifica* 3,2 sul diritto nativo di usare gli strumenti della comunicazione sociale; *Gravissimum educationis* 8,2 sulla libertà della Chiesa di fondare e gestire scuole cattoliche di ogni ordine e grado.

(56) Cfr. « *Communicationes* » 9 (1977) 294: « Ecclesia, in procurando bono hominum spirituali, rebus temporalibus eget et utitur, quantum propria eius missio id postulat; quare ipsi ius competit nativum acquirendi, retinendi atque administrandi ea bona temporalia quae ad fines sibi proprios, praesertim ad... requiruntur ».

Si dichiara inoltre che tale diritto esiste nella misura richiesta dalla missione propria della Chiesa, missione che si identifica con i fini specifici della Chiesa stessa. Questa affermazione — com'è facile constatare — contiene, per quanto implicitamente, i principi di povertà e di comunionalità: infatti i beni che non servono all'attuazione della missione della Chiesa sembrano da considerarsi un indebito accumulo e dovrebbero venir trasferiti agli enti meno dotati.

Infine il diritto ai beni temporali viene qualificato come « nativo ». Con ciò si inserisce — anche se invero molto implicitamente — un discorso sui rapporti con la comunità civile.

Tale discorso, comunque, è svolto in forma più ampia nei cann. 49 ss. ⁽⁵⁷⁾ e, in modo speciale, per quanto ci riguarda, nel can. 51 ⁽⁵⁸⁾ secondo i noti principi della missione propria della Chiesa e della libertà a lei dovuta nello svolgimento di essa ⁽⁵⁹⁾.

Il rinnovato « *Ius patrimoniale Ecclesiae* » propone fundamentalmente questi elementi ⁽⁶⁰⁾.

Il diritto ad acquistare, possedere e amministrare per il raggiungimento dei fini propri viene anzitutto affermato della Chiesa universale e della S. Sede ⁽⁶¹⁾.

Detto diritto è caratterizzato e quindi — implicitamente — limitato dall'attuazione dei fini della Chiesa ⁽⁶²⁾.

Le esigenze della comunionalità sono tradotte con la norma che prevede la massa comune di beni a livello diocesano o regionale in forma federativa per più diocesi ⁽⁶³⁾.

Il diritto stesso viene qualificato come nativo ⁽⁶⁴⁾.

Il diritto ad acquistare, possedere e amministrare è anche proprio delle singole persone giuridiche nella Chiesa ⁽⁶⁵⁾.

Il soggetto titolare dei beni temporali sono le singole persone giuridiche ⁽⁶⁶⁾. Il Romano Pontefice, tuttavia, ha la suprema autorità sui beni temporali stessi ⁽⁶⁷⁾.

II. NOSTRE RIFLESSIONI

Gli elementi raccolti dai documenti ecclesiali ci permettono una serie di obiettive e pacifiche riflessioni, che, forse, possono, da una parte, metterci al riparo da infondate contestazioni e, dall'altra, aiutarci a

(57) Cfr. « *Communicationes* » 9 (1977) 98 ss.

(58) *Ibid.*, 101-102.

(59) Ci si rifà a *Dignitatis humanae* 4; 13 e a *Gaudium et spes* 76.

(60) Cfr. can. 1, 2, 13, 14, 16.

(61) Can. 1.

(62) Can. 1: « *ad fines sibi proprios prosequendos* »; can. 2: « *in fines...* ».

(63) Can. 16, par. 3 e 4.

(64) Can. 1.

(65) Can. 13.

(66) Can. 14.

(67) *Ibid.*

trovare la chiave di soluzione di varie problematiche. Articoliamo il nostro discorso in alcuni temi di fondo.

1) *Le finalità dei beni ecclesiastici in quanto proprie della Chiesa.*

I documenti ecclesiali esaminati concordano nel riconoscere l'esistenza di « fini propri della Chiesa ». La dizione « fini propri » viene a volte sostituita da quella analoga di « missione ». A parte comunque i tentativi di elencazione che ritroviamo nelle varie fonti, è importante qui ritenere che per « fini propri della Chiesa » si deve *generalmente* intendere *tutto ciò* che la Chiesa compie o deve compiere *per la sua identità istituzionale*: la predicazione della verità rivelata in ogni modalità e grado; la celebrazione del culto; il governo pastorale; la pratica della carità evangelica e, insomma, l'attuazione di quanto altro appartiene al comando ricevuto da Cristo (si ricordi la dizione dei nuovi canonici) oppure alla positiva determinazione ecclesiale.

Un altro elemento è importante rilevare. I fini « *propri* » della Chiesa sono tali per cui *solo la Chiesa li può attuare* (si pensi alla celebrazione del culto sacramentale), così che sarebbe semplicemente *impensabile* che essi potessero venire *assunti* da un'altra istituzione (per esempio dallo Stato).

2) *Il concetto dei beni ecclesiastici.*

Una semplice riflessione basta per constatare che il concetto di beni ecclesiastici si pone essenzialmente in relazione con le finalità dei beni stessi.

I beni ecclesiastici sono « temporali ». Tale denominazione acquista significato solo se posta in relazione con il concetto di realtà « spirituali », le quali ultime sono appunto i fini della Chiesa, la sua missione (i sacramenti, il magistero, il governo pastorale e così via). I beni « *temporali* » sono pertanto quelle realtà che *servono alla attuazione*, o all'ottimale attuazione, dei beni « *spirituali* », così che il loro concetto risulta comprensibile soltanto in tale subordinazione di servizio.

I beni ecclesiastici poi sono quelli « di pertinenza delle persone morali ecclesiastiche ». Questo elemento segnala — come già notato all'inizio del nostro discorso — che i beni ecclesiastici sono quelli che servono alla attuazione delle finalità della Chiesa per il semplice motivo che le *persone morali* si caratterizzano come i *soggetti attuatori di detti fini*. Tanto è vero che nel nuovo codice con l'introduzione delle persone giuridiche private che perseguono fini privatistici il concetto di beni propriamente ecclesiastici dovrebbe venir limitato ai beni delle persone giuridiche pubbliche che perseguono direttamente e specificamente i fini propri della Chiesa.

Deve ritenersi pertanto che il concetto di beni ecclesiastici non può intendersi se non in riferimento ai fini della Chiesa. Sembra che la corretta ed efficace chiave di lettura e di soluzione di una serie di controverse problematiche non possa ricavarsi se non dai principi sopra illustrati. Continuiamo pertanto la nostra riflessione.

3) *Il patrimonio della Chiesa e la sua giustificazione.*

Due elementi ci sembrano di aiuto: il primo è che esistono finalità, e connesse attività per il raggiungimento di esse, che vengono denominate « proprie » della Chiesa nel senso che sono indelegabili, che devono venire attuate dalla Chiesa e solo da questa; il secondo è che i beni temporali non si capiscono se non per l'attuazione della finalità, nel senso che esistono per il raggiungimento di esse e sono perciò necessari o utili. È agevole arrivare a questa constatazione: se la Chiesa vuol raggiungere o vuol raggiungere in modo ottimale le proprie finalità *deve poter disporre di una serie di beni temporali*. Tale disponibilità deve anche tradursi, mediante l'acquisizione, *in stabile e indipendente possesso*.

Non sarebbe tuttavia ipotizzabile una Chiesa, che, necessitandone, *si serve*, sí, di beni, *senza tuttavia farli propri* e rimanendo così assolutamente povera, cioè nullatenente? Sarebbe necessario, in questa ipotesi, che altri soggetti (o i fedeli, o istituzioni civili, o lo stesso Stato) mettessero continuamente a disposizione della Chiesa, dietro sua richiesta, i beni di volta in volta necessari per il raggiungimento dei fini. È, questo, un modo di vedere sotteso ai ragionamenti di coloro che contestano in modo radicale la legittimità di un patrimonio ecclesiastico.

Si constata facilmente che tale ipotesi rischia il ridicolo, almeno in concreto. Non è infatti sanamente pensabile una continua e certa messa a disposizione da parte di altri dei beni necessari. Sarebbe poi da chiedersi, a parte il contributo dei fedeli, a quale titolo mai altre istituzioni civili oppure lo stesso Stato dovrebbe mantenere la Chiesa? Senza contare che si cadrebbe inevitabilmente in una situazione insostenibile, ed evangelicamente inaccettabile, in una Chiesa che si fa servire e al contempo viene asservita. Ricordiamo al riguardo che il Vaticano II afferma la legittimità della proprietà privata « come un prolungamento della libertà umana » (68). Il che — come sopra già si notò — dovrebbe spontaneamente riconoscersi valido anche per la Chiesa. Non si può negare, d'altra parte, che alcune istituzioni nell'ambito della Chiesa possano optare per una scelta di totale povertà ovvero di nullatenenza, ma non può che trattarsi di casi e di carismi del tutto particolari.

4) *Il patrimonio della Chiesa e il suo frazionamento nella titolarità di più persone morali.*

È anche qui il concetto dei beni in quanto servono al raggiungimento dei fini che rende intelligibile l'indicato frazionamento.

Infatti, ogni persona morale si caratterizza e, quindi, si distingue dalle altre a motivo dei fini che ciascuna di esse deve perseguire: una chiesa parrocchiale ha come fine la celebrazione del culto, la pastorale dei fedeli e altri vari, mentre un seminario ha come scopo la preparazione del clero.

È logico pertanto dedurre che, avendo ogni persona morale i *suoi propri fini*, possa conseguentemente disporre dei *suoi propri beni* destinati

(68) *Gaudium et spes* 71,2.

questi *in modo specifico* al raggiungimento di quelli. Di qui la legittimazione *del patrimonio delle singole persone morali*.

Ciò non preclude, in nessun modo, le esigenze della comunionalità nella perequazione, delle quali tratteremo più sotto. Patrimonio dei singoli e perequazione dei beni non si escludono vicendevolmente.

5) *Il patrimonio della Chiesa e l'esigenza della povertà.*

Già nel canone 1495, poi nel Concilio, in fine negli Schemi, si insinua o apertamente si insegna che gli enti ecclesiastici devono evitare l'accumulo dei beni e quindi devono coltivare una vera e fattiva povertà.

Ora, l'elemento discriminante tra la fase di legittimo possesso e quella non legittima dell'accumulo è fatto risiedere dai testi ecclesiali nella necessità o non necessità di beni temporali per il raggiungimento dei fini della Chiesa e delle singole persone morali.

Tale necessità o non necessità è da valutarsi « *hic et nunc* », in modo concreto. A tale riguardo non si possono offrire criteri precisi. Molto certo dipenderà dalla sensibilità dei vari amministratori che dovranno essere sempre attenti alle esigenze della povertà. Molto dipenderà anche dalle circostanze di luogo e di tempo. C'è un bel testo di P.O. 17,5, dettato ai presbiteri relativamente a un punto molto concreto e, se vogliamo, molto secondario, quello della casa: « Sistemino la propria abitazione in modo tale che nessuno possa ritenerla inaccessibile, né debba, anche se di condizione molto umile, avere timore di frequentarla ». Il criterio può essere esteso, più generalmente e globalmente ma — riteniamo — legittimamente, al problema del necessario e del superfluo nell'amministrare i beni ecclesiastici: la sensibilità degli amministratori e il peso delle circostanze (la condizione delle persone, il loro giudizio) giocheranno nelle scelte un ruolo notevole ⁽⁶⁹⁾.

In ogni modo, si può ritenere criterio generico ma valido quello secondo cui tra due beni strumentali ugualmente efficaci per il raggiungimento dei fini si debba preferire quello economicamente meno pregevole. Sarebbe comunque da auspicare che la Chiesa si lasciasse guidare da un certo coraggio nell'operare scelte di tangibile povertà,

(69) Riteniamo assai stimolante un testo del Sinodo dei Vescovi del 1971 *L'attuazione della giustizia*: « Relativamente alle cose temporali... non si deve mai giungere a un punto tale da rendere ambigua la testimonianza evangelica, che la Chiesa deve rendere... E benché in generale sia difficile stabilire un limite tra ciò che è necessario per il retto uso e ciò che è richiesto dalla testimonianza profetica, non c'è dubbio, però che si debba ritenere fermamente il principio: la nostra fede esige da noi una certa parsimonia nell'uso delle cose e la Chiesa è tenuta a vivere e ad amministrare i propri beni in modo da annunciare il Vangelo ai poveri. Se, al contrario, la Chiesa si presenta come uno dei ricchi e dei potenti di questo mondo, risulta diminuita la sua credibilità... In mezzo ai popoli bisognosi, ci si deve domandare se il fatto dell'appartenenza alla Chiesa non introduca, nel contesto generale di un ambiente povero, in una isola di agiatezza. Nelle società a più alto consumo, ci si dovrà chiedere se il proprio stile di vita dia realmente l'esempio di quella parsimonia riguardo al consumo, che noi predichiamo agli altri come necessaria per sostenere tante migliaia di affamati in tutto il mondo ». (Cfr. *Enchiridion Vaticanum*, Bologna (Edizioni Dehoniane), 1978, 4; nn. 1279-1280.)

che non mancheranno mai di apportare beneficio alla sua immagine e alla sua missione.

È ovvio che non costituirebbe accumulo e quindi mancanza di povertà un *ragionevole accantonamento di beni* in vista di future difficoltà. Poiché tuttavia siamo nell'ambito della Chiesa che non dovrebbe procedere con criteri puramente economicistici tipo azienda commerciale, il giusto accantonamento per il futuro non dovrebbe prescindere da un evangelico abbandono all'intervento della Provvidenza.

Un'obiezione che riteniamo speciosa, ma che può avere una certa presa almeno su certe persone, è quella secondo la quale la Chiesa sarebbe ricca per il fatto che essa possiede beni pregevoli per arte o storia. È agevole, tuttavia, rispondere. A prescindere dalla considerazione che molti beni di questo tipo sono praticamente incommerciabili e che verso molti la Chiesa ha doveri di conservazione trattandosi per esempio di doni votivi, a parte — diciamo — queste considerazioni, pare difficile non riconoscere che i beni artistici hanno la funzione, biblicamente testimoniata ⁽⁷⁰⁾ e tradizionalmente fondata, di risvegliare negli uomini il senso del divino o della grandezza di Dio e quindi sembrano rispondere a una funzione di predicazione della verità, fine proprio della Chiesa. In ogni modo, quanto detto non esclude la possibilità che la Chiesa possa addivenire, in qualche caso speciale, alla alienazione di beni artistici al fine di sopperire a gravi necessità specialmente in favore dei poveri o per testimoniare un più fattivo distacco.

6) *Il patrimonio della Chiesa e la comunionalità perequativa.*

Le esigenze della comunione non solo nei beni di ordine soprannaturale, ma anche in quelli di natura temporale sono fortemente inculcate nel Concilio Vaticano II e sono per lo meno insinuate sia nel Codice sia negli Schemi.

La comunione deve portare a perequare i beni temporali, così che, innanzitutto, chi ne ha in sopravanzo (secondo i criteri indicati) ne dia a chi ne ha meno e, in secondo luogo, anche chi ne ha solo quanto è necessario (per il concreto raggiungimento dei fini) ne dia un po' del necessario a chi ha troppo poco.

A questo punto è necessario richiamare e fortemente sottolineare quell'*unità sostanziale del patrimonio ecclesiastico* che già nel Codice, poi nel Concilio e infine negli Schemi si ritrova con chiarezza. Tale unitarietà, se è messa in luce dalle indicazioni normative riguardanti l'alto controllo proprio del ministero episcopale su tutti i beni ecclesiastici, *trova la radicale legittimazione nella natura dei beni stessi* che sono uniti dall'*unica finalità* (quella della Chiesa anche per le singole persone morali) ⁽⁷¹⁾. È proprio — ci pare — questa sostanziale unitarietà nei

(70) Cfr. ad esempio, Es. 25-31; 35-39, che testimoniano la munificenza in beni preziosi e in opere d'arte con cui Dio stesso vuole che sia costruita la Dimora della Sua presenza.

(71) Nota opportunamente V. ROVERA, *Contributo*, cit., 16-17: « per altra via, può essere recuperata l'idea organica dei beni ecclesiastici, cioè considerandoli nell'unità che loro conferisce l'ordinamento canonico, tramite il *fine* che è lo stesso della Chiesa universale anche per le singole persone morali, la *disciplina*

fini che *legittima a sua volta la comunione nei beni* e quindi permette, o anche esige, il conferimento di questi ~~da~~ parte degli enti maggiormente dotati nei confronti di quelli che lo sono meno.

Detta comunione perequazione dovrebbe in concreto attuarsi o per iniziativa dei singoli o, più efficacemente, per opera del ministero pastorale, sia della Santa Sede, sia dei singoli Vescovi, che sono, come visto, supremi moderatori dei beni temporali.

Un primo tentativo di comunionalità pare consistere nella creazione di quella « massa comune », la cui configurazione abbiamo ritrovata sia nel Concilio, sia nei documenti post-conciliari, sia negli Schemi ⁽⁷²⁾. Altri molteplici ne devono essere studiati e attuati.

Il problema vero è, comunque, che *gli enti collaborino all'opera perequativa*. Ciò non potrà avvenire se, innanzitutto, non si formerà in tal senso una forte coscienza di unità e fraternità e se, in secondo luogo, non verrà inaugurato appieno il funzionamento di certe strutture. Tra tutte particolarmente importante sembra essere quella della denuncia dei propri beni da parte di tutte le persone morali.

In effetti non si può non concedere che « la sorte del sistema che prefiguriamo è condizionata dalla rivalutazione dei bilanci, a tutti i livelli... (È necessario) che il Vescovo sia in grado di operare sulla reale situazione economica (disponibilità e necessità) dei singoli enti diocesani, cioè sui bilanci i quali, dunque, si pongono come la premessa necessaria di ogni sistema che voglia distribuire favori e pesi secondo criteri di giustizia e di equità. Per motivi contingenti... i bilanci degli enti hanno subito un graduale scadimento... Accogliendo l'invito del Concilio a dare all'organizzazione amministrativa della Chiesa, in particolare della parrocchia, una struttura più aperta, è urgente che i bilanci degli enti ecclesiastici tornino ad essere un fatto comunitario, nel quale sia corresponsabile tutto il popolo di Dio: di qui la opportunità di inserire una più larga rappresentanza nei consigli di amministrazione e di rendere pubblici i bilanci » ⁽⁷³⁾.

7) Il patrimonio della Chiesa e i rapporti con lo Stato.

Il discorso si presenta estremamente complesso e non abbordabile, in questa sede, sotto tutti i suoi aspetti. Pertanto ci limitiamo qui ad alcune osservazioni di fondo.

Pare innanzitutto opportuno richiamare in forma sintetica gli ele-

che è fondamentalmente unica, e l'alto dominio che spetta alla Santa Sede: ecco, allora, il «patrimonio della Chiesa». Con procedimento analogo si può operare a diversi livelli o dimensioni. I beni degli enti ecclesiastici operanti nell'ambito dei fini di una stessa diocesi... costituiscono il «patrimonio diocesano». Entro i confini della parrocchia i beni degli enti operanti per i fini di interesse parrocchiale... costituiscono il «patrimonio parrocchiale»... ecc. ».

(72) Cfr. *Presbyterorum ordinis* 21,1; *Ecclesiae Sanctae* I, 8,5; canoni « De iure patrimoniali Ecclesiae », can. 16, par. 3-5.

(73) V. ROVERA, *Contributo*, cit., 62-63. È inoltre opportuno ricordare che il C.I.C. stabilisce per tutti gli amministratori, « reprobata contraria consuetudine », l'obbligo di presentare, ogni anno, il rendiconto all'Ordinario.

menti ricavati dai documenti ecclesiali. La Chiesa ha una specifica missione, propri fini. Nell'attività necessaria per l'attuazione del suo peculiare compito la Chiesa gode di indipendenza dallo Stato e necessita di un patrimonio. Il diritto all'acquisizione e alla gestione di un tale complesso di beni, essendo connesso con la missione della Chiesa, sembra dover godere degli stessi caratteri di questa; pertanto è giustamente connotato come diritto « nativo » e da esercitarsi « indipendentemente dallo Stato ».

Di fronte a tali principi quali comportamenti difformi sembrerebbero essere ipotizzabili da parte della società civile?

Lo Stato potrebbe, al limite, non riconoscere « simpliciter » il diritto della Chiesa a possedere beni, confiscando il patrimonio già nella titolarità della Chiesa stessa oppure proibendo ulteriori, future acquisizioni patrimoniali o il sorgere di nuovi enti con diritto a possedere beni. In queste ipotesi, però, il comportamento della comunità civile mancherebbe totalmente di motivazioni.

Lo Stato potrebbe allora fondare il proprio operato argomentando a partire dai fini.

Se, tuttavia, si pretendesse di sostenere che la Chiesa non ha fini propri per il cui raggiungimento essa necessiti di beni economici, si cadrebbe senz'altro in una palese iniquità. È, in effetti, impossibile disconoscere che la Chiesa ha una serie di fini che essa legittimamente si propone e attua.

A questo punto, però, potrebbe avere inizio un altro tipo di contestazione: i fini dei quali trattasi sono primariamente dello Stato e da lui quindi da svolgersi rendendosi pertanto inutili la presenza e l'attività della Chiesa.

Risulta, però, immediatamente evidente che tra i vari fini che la Chiesa afferma come propri ve ne sono alcuni che tutti devono considerare come esclusivamente tali, per il fatto che essi sono assolutamente indelegabili ad altri, potendo essere raggiunti soltanto a opera della Chiesa. Ovvi in questo senso sono la celebrazione del culto oppure l'educazione dei sacerdoti. Non avrebbe senso pensare che lo Stato possa arrogarsi il compimento delle attività necessarie al raggiungimento di quegli scopi.

Una più fine e decisiva difficoltà potrebbe invece muoversi a riguardo di quelle attività che sono proprie dello Stato o proprie *anche* dello Stato. Si veda a tale riguardo il caso dell'assistenza sanitaria o delle iniziative ricreativo-sportive.

Possiamo qui solo accennare ai temi della *supplenza* e della *sussidiarietà*, temi che, comunque, non toccano il fondo del discorso. Pare giusto affermare che qualora la Chiesa avesse svolto o svolgesse attività proprie dello Stato in pura supplenza di quest'ultimo, lasci il campo al competente, cioè allo Stato stesso. Così per certi aspetti nel caso dell'assistenza sanitaria. Pare però importante riconoscere che altro è la supplenza altro è la sussidiarietà. In forza di questo secondo principio, lo Stato dovrebbe consentire che istituzioni operanti nel proprio ambito svolgano funzioni sue proprie qualora ne abbiano la capacità e seguano le norme di legge, il tutto nel controllo dello Stato stesso. In

tal senso, la Chiesa potrebbe, al pari, in ciò, di altre istituzioni, svolgere anche attività di per sé proprie dello Stato.

Ma il nostro problema è più profondo e più difficile. Esistono in effetti certe attività, per le quali non entrano in gioco i concetti di supplenza o di sussidiarietà, come visto sopra, bensì deve essere posto il quesito sottile e delicato se si tratti di attività proprie dello Stato o della Chiesa ovvero, meglio, proprie dello Stato e della Chiesa, per quanto sotto differenti formalità.

Tipico esempio al riguardo pare essere quello delle attività ricreativo-sportive. Relativamente a questo esempio sembrerebbe spontaneo rispondere che un'attività siffatta è propria dello Stato. Pertanto la Chiesa dovrebbe venirne di per sé privata oppure potrebbe svolgerla, tuttavia solo in forza del principio di supplenza o di quello di sussidiarietà. Ma, a ben guardare, la soluzione non convince, ché, anzi, deve venir qualificata come gravemente erronea.

Per cogliere la ragione di detta censura e del corretto modo di intendere la realtà, è necessario distinguere, per quanto sottilmente, tra *attività in sé e fine dell'attività*. Restando all'esempio sopra riportato si deve ritenere che l'attività ricreativo-sportiva può venire finalizzata alla promozione psico-fisica delle persone che di essa beneficiano oppure può servire ad altri vari scopi, ad esempio come mezzo idoneo per predisporre lo spirito, particolarmente dei giovani, alla istruzione catechetica e alla preghiera oppure per sottrarre le persone ad ambienti moralmente negativi, e così via. Tale appare fondamentalmente lo scopo delle attrezzature parrocchiali di tipo ricreativo-sportivo. Tale è (almeno in parte, salvi i discorsi sulla supplenza e sulla sussidiarietà) una delle caratteristiche della scuola cattolica.

È agevole allora concludere che nella visione sopra descritta l'attività ricreativo-sportiva *con fini educativo-religiosi* può venire attuata soltanto a opera della Chiesa, è assolutamente indelegabile ad altra istituzione o allo Stato e, per tale ragione, può e deve essere considerata « propria » della Chiesa. Anche se — ripetiamo — la nota di « proprietà » attiene non tanto all'attività in sé quanto piuttosto alle sue finalità.

Lo Stato quindi o l'ente civile, qualora pretendessero di disconoscere alla Chiesa tale funzione e i connessi beni strumentali ⁽⁷⁴⁾, mostre-rebbero di non cogliere la realtà nella sua corretta configurazione e incorrerebbero sicuramente in un abuso.

Un'ulteriore osservazione appare, comunque, a questo punto doverosa e importante. Il fatto che alcune attività, che sembrerebbero proprie dello Stato, si dimostrino proprie anche della Chiesa non tanto in sé quanto piuttosto « *ratione finis* » (così per le attività ricreativo-sportive) non deve far dimenticare un altro aspetto fondamentale e cioè che anche altre attività, che a loro volta sembrerebbero proprie

(74) Tale mentalità pare in atto oggi in Italia, per esempio nell'ambito delle normative urbanistiche, sia nazionali sia periferiche, oppure nelle concrete decisioni a livello di Piani Regolatori e, più ancora, nella tendenza a ritenere fini e attività propri della Chiesa solo quelli della celebrazione del culto e, al massimo, dell'insegnamento catechetico.

solo dello Stato, invece sono da considerarsi proprie anche della Chiesa. Tale è il caso dell'attuazione della carità, cioè dell'aiuto, spirituale e fisico, morale e materiale, alle persone bisognose ⁽⁷⁵⁾. La differenza tra questa fattispecie e quella sopra considerata risiede nel fatto che queste attività sono proprie anche della Chiesa *già in sé e non soltanto* « *ratione finis* ». Infatti, mentre promuovendo le attività ricreativo-sportive la Chiesa si propone il fine dell'educazione morale e religiosa, svolgendo quelle caritative la Chiesa attua unicamente l'aiuto alle persone bisognose al di fuori, per sé, di ogni altro scopo o risultato.

Quali obiezioni potrebbe muovere la comunità civile a tali principi? Semplicemente quella che ogni tipo di attività « assistenziale » è da riservarsi alla competenza dello Stato così che l'attività della Chiesa debba considerarsi di pura supplenza (necessaria, per altro, in ogni tempo). Tale presupposto non sarebbe tuttavia teoricamente fondato, misconoscerebbe i principi sopra evidenziati e porterebbe a comportamenti certamente abusivi da parte dello Stato. Comunque sia, almeno in forza del principio di sussidiarietà lo Stato dovrebbe riconoscere il diritto a svolgere attività « assistenziali » (o « caritative ») anche alla Chiesa (come dovrebbe riconoscerlo ai semplici privati).

Altro discorso (che pare ineccepibile) sarebbe invece quello del diritto (e dovere) dello Stato di richiedere anche alla Chiesa nell'esercizio delle attività assistenziali il pieno rispetto delle garanzie previste dalle norme di legge nella apposita materia, nonché il diritto-dovere di svolgere i connessi controlli.

Un'ultima annotazione di essenziale rilievo. La « sana collaborazione » anche a riguardo dei beni temporali tra Stato e Chiesa auspicata dal Concilio ⁽⁷⁶⁾ non dovrebbe limitarsi (tali i casi considerati fin qui) a un riconoscimento, da parte dello Stato, del patrimonio della Chiesa per l'attuazione dei fini ad essa propri, bensì dovrebbe concretarsi *anche in contributi economici da parte dello Stato alle attività della Chiesa* qualora la comunità civile giudichi le attività ecclesiali *rilevanti per il bene dei cittadini* considerati in quanto tali; in altre parole, la cura degli « interessi religiosi dei cittadini » deve portare lo Stato a sostenere quelle Istituzioni (e tra esse primariamente la Chiesa,

(75) Ricordiamo il chiaro testo sopra già citato di *Apostolicam actuositatem* 8,3: « La Santa Chiesa..., mentre gode delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità come suo proprio dovere e diritto inalienabile ». Così *Gaudium et spes* 42, 2; *Perfectae caritatis* 13,5. È anche opportuno richiamare l'esplicito insegnamento del *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* del 22 febbraio 1973, n. 124 ss.: *Le opere di carità*; cfr. spec. n. 127: « Pur riconoscendo alla autorità civile il dovere e il merito di intervenire nei vari settori dell'assistenza sanitaria e sociale nell'intento di provvedere, per quanto possibile, ai bisogni di tutti, il Vescovo non dimentica che nel mondo si troveranno sempre dei poveri (cfr. Mt. 26, 11), cioè persone bisognose in campo spirituale, psicologico e materiale e perciò affidate alla carità della Chiesa... Il Vescovo tiene lontana da sé e dalle opere diocesane qualsiasi forma di concorrenza con le istituzioni pubbliche e private; tuttavia rivendica alla Chiesa la missione e il diritto di dedicarsi all'assistenza dei bisognosi e non tollera in questo campo alcun monopolio d'altri » (cfr. *Enchiridion Vaticanum*, cit., n. 2142).

(76) *Gaudium et spes* 76,3.

almeno nei Paesi a maggioranza cattolica), che con le loro proprie attività religiose determinano un soddisfacimento degli interessi medesimi. Sotto questo profilo dovrebbe venir riconsiderato l'intervento economico dello Stato nella retribuzione dei ministri del culto.

Non resta se non auspicare, per tutto il complesso dei problemi relativi ai beni della Chiesa, che la serie di dati obbiettivi ricavati dai documenti ecclesiali, nonché — se ci si consente — le connesse riflessioni, che riteniamo fondate, possano contribuire a un progresso nella comprensione della delicata materia.

FRANCESCO COCCOPALMERIO

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale - Milano